



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1324 del 24/11/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1142 del 30/11/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: **A.U.A. n° 23/2020 di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 11/2017**, adottata con D.D. n° 164 del 02.03.2017 a favore della **Ditta EUROFOOD S.R.L.** per la modifica sostanziale dello stabilimento di produzione, confezionamento e commercializzazione dei derivati agrumari e prodotti alimentari svolta in C.da Malvicino del Comune di Capo d'Orlando (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’A.U.A. n° 11/2017, adottata con D.D. n° 164 del 02.03.2017 a favore della Ditta EUROFOOD S.R.L. per l’attività di produzione, confezionamento e commercializzazione dei derivati agrumari e prodotti alimentari svolta in C. da Malvicino del Comune di Capo d’Orlando (ME);
VISTO	il Provvedimento Unico n° 2/2017 del 21.03.2017 prot. n° 8077/2017 del 22.03.2017 con il quale il SUAP di Capo d’Orlando (ME) ha rilasciato l’AUA sopracitata;
VISTA	l’istanza inoltrata dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 14889 del 15.06.2020, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 15150/20, volta ad ottenere l’aggiornamento dell’A.U.A. n° 11/2017 per la modifica sostanziale dovuta all’ampliamento dello stabilimento con l’avvio di nuove linee produttive;
VISTO	il verbale n° 5cds A.U.A. del 20.07.2020 della Conferenza di Servizi convocata in modalità telematica e durante la quale vengono rivisti tutti i titoli abilitativi già autorizzati alla luce delle nuove modifiche impiantistiche da realizzare presso lo stabilimento;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta datate 18.09.2020, pervenute tramite SUAP, assunte in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 23686/20;
VISTO	il verbale n° 10cds A.U.A. del 23.09.2020 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica, durante la quale si decide, preso atto delle integrazioni documentali fornite dalla Ditta, di poter procedere all’aggiornamento una volta pervenuti i pareri endoprocedimentali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capo d’Orlando e della STA di Messina;
VISTA	l’autorizzazione n° 3 Ins. Prod. del 05.10.2020, trasmessa con nota prot. n. 26634 assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 25660/20 del 07/10/2020, con la quale il Comune di Capo d’Orlando ha rilasciato il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione acque industriali e dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia;
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 7/2020 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 64314 del 03.11.2020, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 30002 del 09.11.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 29617/20 del 10.11.2020;
RITENUTO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 31.07.2019.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° /2020 di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 dell'A.U.A. n° 11/2017, adottata con D.D. n° 164 del 02.03.2017, a favore della **Ditta EUROFOOD s.r.l.** per le modifiche sostanziali dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 lett. 1 commi a), c) ed e) del sopracitato D.P.R. per l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione dei derivati agrumari e prodotti alimentari svolta presso lo stabilimento sito in C. da Malvicino del Comune di Capo d'Orlando (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: le acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque industriali prima dell'allaccio in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in rete fognaria. L'impianto dovrà garantire l'efficienza depurativa anche nelle nuove condizioni d'esercizio che seguiranno alla modifica richiesta, consistente nell'incremento della produzione dei succhi concentrati con un aumento dell'acqua di condensa, derivata dal processo di concentrazione, stante che circa il 60% di tali acque vengono riutilizzate nel processo, mentre la restante parte viene inviata al sistema di depurazione.

Art. 2) La Ditta è autorizzata a scaricare le acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento dei piazzali, lato ovest e lato est, nella rete fognaria comunale, previo trattamento, così come descritto negli elaborati tecnici, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06, per scarichi in rete fognaria, garantendo la costante e accurata manutenzione dei sistemi depurativi.

Art. 3) La Ditta dovrà produrre annualmente un certificato analitico comprovante il rispetto dei limiti imposti per le acque in uscita dall'impianto di trattamento dei reflui industriali in pubblica fognatura, nonché procedere, in occasione del primo evento meteorico utile, alla caratterizzazione dei reflui in uscita dalle vasche di raccolta dei piazzali, producendone gli esiti analitici agli Organi di controllo.

Art. 4) Il Gestore dovrà relazionare annualmente alle Autorità di controllo in merito al bilancio idrico dell'acqua prelevata sia dall'acquedotto comunale sia dai pozzi realizzati sul fondo di proprietà. La relazione dovrà indicare la quantità di acqua prelevata differenziata per ciascuna fonte di attingimento, la quantità utilizzata nei servizi e nel ciclo produttivo e la quantità inviata all'impianto di depurazione. Inoltre il Gestore dovrà tenere un registro in cui annotare mensilmente le letture ai contatori installati all'uscita di ciascun pozzo e alla rete comunale dell'acquedotto.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 5) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera prodotte dalle caldaie alimentate a metano. Di seguito si riportano i limiti degli inquinanti e i rispettivi tempi di adeguamento a cui la Ditta dovrà attenersi in ottemperanza a quanto previsto nei Decreti Legislativi n° 183 del 15.11.2017 e n° 102 del 30.07.2020 entrambi di modifica del D.Lgs. n° 152/06:

a. Punti di emissione E1, E2, e E3 relativi alle caldaie esistenti

Punto di emissione	Descrizione	Limiti imposti fino al 31.12.2029 <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>	Limiti imposti dal 01.01.2030 <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>
E 1	Caldaia VAPOPRES HVPn tipo 5000	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 350 mg/Nm ³ ⁽²⁾	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽²⁾⁽⁴⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 250 mg/Nm ³ ⁽⁵⁾
E2	Caldaia VAPOPRES HVPn tipo 1500	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 350 mg/Nm ³ ⁽²⁾	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽²⁾⁽⁴⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 250 mg/Nm ³ ⁽⁵⁾
E3	Caldaia MINGAZZINI PB 150 EU	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽¹⁾⁽²⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 350 mg/Nm ³ ⁽²⁾	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽²⁾⁽⁴⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 250 mg/Nm ³ ⁽⁵⁾

b. Punto di emissione E4 relativo alla caldaia di nuova installazione

Punto di emissione	Descrizione	Limiti <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>
E4	Caldaia VAPOPRES HVPn tipo 1500	Polveri: 5 mg/Nm ³ ⁽²⁾ Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ ⁽²⁾⁽⁴⁾ Ossidi di azoto (NO ₂): 200 mg/Nm ³ ⁽²⁾⁽³⁾

(1) Il valore limite si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL

(2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1.3

(3) 100 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale

(4) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

(5) 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'All. I, Parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

Art. 6) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all' ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio delle caldaie relative ai punti di emissione E2, E3 e E4 con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime delle predette caldaie, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 7) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, durante il periodo di massima produzione della campagna agrumaria, la misurazione delle emissioni, comunicando anticipatamente la data in cui verranno svolte le prove, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del

D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Inoltre, il Gestore, in considerazione che la caldaia VAPOPRES HVPn tipo 1500, relativa al Punto di emissione E2 sarà utilizzata come caldaia di emergenza, dovrà annotare, su apposito registro, i giorni e le ore relative al suo utilizzo. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo.

Art. 8) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 9) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.
5. nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06 (mantenendo pulite le superfici pavimentate e le aree soggette a movimentazione di transito automezzi, inumidendo le aree non pavimentate con maggiore frequenza nella stagione estiva, coprendo con teloni i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali, piantumando alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo lungo il perimetro dello stabilimento);
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità annuale, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Linea trattamento fanghi depuratore acque industriali

Art. 10) Il Gestore dovrà condurre tutte le attività in modo da prevenire e ridurre la diffusione di sostanze odorigene. In particolare dovrà:

1. limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
2. minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
3. installare idonei dispositivi per nebulizzare prodotti deodorizzanti durante la fase di ispessimento/trattamento meccanico dei fanghi.

Il Gestore dovrà attivare, entro **due mesi** dalla notifica del presente atto secondo quanto previsto dall'art. 272-bis comma 1 del D.Lgs. n° 152/06, la procedura di modifica per l'adeguamento della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 269 al fine di garantire il rispetto dei limiti inerenti la concentrazione di sostanze odorigene come emissioni diffuse provenienti dalle vasche del depuratore e dall'area di trattamento dei fanghi di depurazione, nonché del punto di emissione convogliato relativo alla copertura delle vasche di trattamento fanghi, come da progetto presentato con nota del 18.09.2020. **Si fa obbligo alla Ditta di utilizzare tale punto di emissione solo dopo l'ottenimento della modifica del presente provvedimento.**

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 11) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 12) Il Gestore è tenuto a contrassegnare tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi con distinte colorazioni (norma UNI 5634/97).

Art. 13) Il Gestore è tenuto a gestire i rifiuti e i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 14) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all' ARPA di Messina, alla STA di Messina, il "**Rapporto Annuale**" che descrive l'esercizio dell'impianto riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo totale di risorse idriche (pozzi e rete comunale) per tonnellata di materie prime trattate;
7. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
8. emissioni in atmosfera: data di effettuazione controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
9. scarichi idrici: data di effettuazione controlli periodici e report controlli effettuati;
10. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 15) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 16) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n.6.

Art. 17) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte V del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 18) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 19) Il presente atto, nel momento in cui ne acquisisce l'efficacia, **revoca e sostituisce** l'A.U.A. n° 11/2017 adottata con D.D. n° 164 del 02.03.2017 e avrà una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento, la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 20) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Capo d'Orlando (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, all'Area Tecnica del Comune di Capo d'Orlando e all'ARPA di Messina.

Art. 21) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C. da Malvicino del Comune di Capo d'Orlando (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea sia elettronica, rimane a disposizione degli Organi di controllo in qualunque momento ne facciano richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 23.11.2020

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)